



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali  
e Formative, Ambiente e Territorio*

---

## **PRIMA COMMISSIONE**

*Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia  
locale, demanio e patrimonio della Regione*

---

### **RISOLUZIONE N. 1/2026**

su

Proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Pitaro, recante:  
“*Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella  
provincia di Vibo Valentia*”.

**RELATORE: VITO PITARO**

Il Dirigente  
f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente  
f.to Orlandino GRECO

La Prima Commissione Permanente “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio della Regione” del Consiglio regionale della Calabria:

VISTA la proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Vito Pitaro recante: “Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia”;

CONSIDERATA la relazione descrittiva della proposta di legge *de qua* e l'allegato A (*Planimetria di inquadramento generale con Elenco Particelle interessate*) alla proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup>;

VISTO l'Allegato A (*Planimetria di inquadramento generale con Elenco Particelle interessate*) alla proposta di legge 57/13<sup>^</sup>, che individua le aree catastali del territorio della Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli, dove sono collocate 13 famiglie per un numero di 30 abitanti, censite ai seguenti numeri di foglio:

- Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 1 particelle: 204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177, 188, 189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138, 184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269.
- Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289; particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; particella 261; e particella 271.

VISTO l'articolo 133 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 “*Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum*” ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 1, prevede che il Consiglio regionale “*Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti ... mutamenti delle circoscrizioni ... delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio*”;
- l'articolo 40, comma 3, “*La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge*”;
- l'articolo 40, comma 4, lettera c), nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, prevede che il Consiglio regionale, nella delibera di effettuazione del referendum consultivo obbligatorio “*... può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi*”;

- Particolo 32 stabilisce che *“Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. ...”*.

SENTITI i sindaci dei Comuni interessati nella seduta del 16 aprile 2026;

SENTITO il Dirigente U.O.A. Sistema delle conferenze, delegazione di Roma, rapporti con le Autonomie Locali e loro aggregazioni del Dipartimento Segretariato Generale della Regione Calabria nella seduta dell'11 giugno 2026;

CONSIDERATO che la località denominata Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli, ove risiedono 13 famiglie per un numero complessivo di 30 abitanti, dista oltre 9 km dal centro del Comune di Zaccanopoli e sono, di fatto, parte integrante del Comune di Zambrone. Quest'ultimo, infatti, provvede regolarmente, da sempre, all'erogazione dei servizi pubblici essenziali quali, tra gli altri: l'acquedotto; la rete fognaria; l'illuminazione pubblica; il servizio di trasporto scolastico; il decespugliamento e lo spazzamento delle strade pubbliche; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed altri servizi ancora.

CONSIDERATO, altresì, che la località denominata Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli risulta popolata da un gruppo di abitanti sociologicamente e logisticamente distinto, vista la considerevole distanza, dal Comune di appartenenza, ed invece completamente integrato con la comunità del Comune di Zambrone;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13/1983, di poter circoscrivere la consultazione referendaria, ai soli abitanti della località denominata “Cancino” del Comune di Zaccanopoli, che risultano essere di fatto parte integrante del Comune di Zambrone, attesa la caratterizzazione nettamente distintiva dei gruppi residenti nella località sopra citata, nonché la dotazione infrastrutturale e l'elevata distanza dal centro rispetto al Comune di appartenenza;

VISTO l'articolo 86 del Regolamento interno;

### **PROPONE**

al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, di effettuazione del previsto referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località denominata Contrada “Cancino”, del Comune di Zaccanopoli, sulla proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup>, secondo l'allegato schema di deliberazione e di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

## ALLEGATO

### SCHEMA DI DELIBERAZIONE

#### CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Seduta del \_\_\_\_\_

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Vito Pitaro recante: “Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia.”.

#### Il Consiglio regionale

##### PREMESSO CHE:

- è stata presentata la proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Vito Pitaro recante: “Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia”;
- negli allegati alla Proposta di legge 57/13<sup>^</sup> denominati: Relazione descrittiva alla proposta *de qua* e allegato A (*Planimetria di inquadramento generale con Elenco Particelle interessate*), sono individuate le seguenti aree catastali del territorio del Comune di Zaccanopoli, località denominata Contrada “Cancino”, censite ai seguenti numeri di foglio:
  - Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 1 particelle: 204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177, 188, 189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138, 184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269.
  - Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289; particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; particella 261; e particella 271.
- nelle suddette aree catastali sono collocate 13 famiglie per un numero di 30 abitanti;

##### VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “*la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni*”;

- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che: *“...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.”*;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983 N. 13 ED IN PARTICOLARE:

- l'articolo 32 che prevede sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”, con la possibilità per la Regione di anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti”*;
- l'articolo 40, comma 1 in base al quale il Consiglio regionale *“prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti ... il mutamento delle circoscrizioni comunali ..., delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”*;
- l'articolo 40, comma 3, che stabilisce che *“La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge”*;
- l'articolo 40, comma 4, lettera c), che prevede che nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, il Consiglio regionale, nella delibera di effettuazione del referendum consultivo obbligatorio *“... può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”*;

VISTA:

- la proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale Vito Pitaro recante: *“Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia”*;

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione *“Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio della Regione”* ha esaminato in sede referente il progetto di legge ed ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località denominata Contrada *“Cancino”* del Comune di Zaccanopoli;
- la stessa Commissione propone, pertanto, al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

ATTESO CHE:

- per il calcolo dell'ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, il numero degli elettori interessati alla

consultazione referendaria non può essere superiore al numero massimo degli abitanti che risiedono nella Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli, corrispondente a numero 1 sezione;

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di modificazioni delle circoscrizioni comunali e che pertanto, ai sensi del citato articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti della località denominata Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli residenti nel territorio individuato al catasto ed ivi censiti ai seguenti numeri di foglio:

Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 1 particelle: 204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177, 188, 189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138, 184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269.

Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289; particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; particella 261; e particella 271.

- per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

#### RITENUTO:

- di poter circoscrivere la consultazione referendaria, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13/1983, ai soli abitanti della località denominata Contrada “Cancino” del Comune di Zaccanopoli, che risultano essere di fatto parte integrante del Comune di Zambrone, attesa la caratterizzazione nettamente distintiva dei gruppi residenti nella località sopra citata, per le motivazioni già espresse in premessa;
- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell’iter procedurale;
- di procedere all’effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

#### RILEVATO

- che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in

quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento solo degli estremi della relativa proposta di legge;

UDITO il relatore;

A voti ...

### **DELIBERA**

*per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto*

- a) di procedere all'effettuazione del referendum consultivo della popolazione interessata sulla proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> del consigliere regionale Vito Pitaro recante: "Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia";
- b) per l'effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, per la popolazione interessata;
- c) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Zaccanopoli e Zambrone siano modificati secondo quanto statuito dall'articolo 1 della proposta di legge n. 57/13<sup>^</sup> ovvero che la porzione di territorio del Comune di Zaccanopoli individuata nell'allegato A della proposta di legge de qua venga trasferita dal Comune di Zaccanopoli al Comune di Zambrone?";
- d) sulla scheda elettorale va riportato l'espresso interrogativo nella maniera grafica di seguito riprodotta, ovvero:

<b>REGIONE CALABRIA</b>	
Referendum regionale consultivo	
Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Zaccanopoli e Zambrone siano modificati secondo quanto statuito dall'articolo 1 della proposta di legge n. 57/13 <sup>^</sup> ovvero che la porzione di territorio del Comune di Zaccanopoli individuata nell'allegato A della proposta di legge <i>de qua</i> venga trasferita dal Comune di Zaccanopoli al Comune di Zambrone?	
SI	NO

- e) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella località denominata Contrada "Cancino" del Comune di Zaccanopoli nel territorio individuato ai seguenti numeri di foglio:

Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 1 particelle: 204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177, 188,

189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138, 184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269.

Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289; particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; particella 261; e particella 271.

- f) per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- g) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
- h) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- i) di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
- j) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.